

SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI

Art. 1

Scuole interdipartimentali

1. Ai sensi dell'art. 28 dello statuto di ateneo, la Scuola interdipartimentale è la struttura di raccordo tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare riguardanti l'offerta didattica, che svolge funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche nonché di gestione di servizi comuni.
2. Ciascun dipartimento può essere conteggiato una sola volta ai fini della costituzione di una Scuola.

Art. 2

Procedura per l'istituzione e disattivazione della scuola

1. L'istituzione di una Scuola è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta motivata di due o più dipartimenti interessati.
2. La proposta di cui al comma 1 deve essere deliberata a maggioranza dei membri dei relativi consigli e deve prevedere:
 - a. le finalità della Scuola
 - b. i corsi di studio coordinati dalla Scuola;
 - c. le competenze che i dipartimenti intendono delegare alla Scuola, nei limiti definiti dallo statuto;
 - d. le risorse necessarie al suo funzionamento, messe a disposizione dai dipartimenti interessati.
3. Poiché il numero delle scuole non può essere superiore a dodici, il CDA terrà conto dei seguenti criteri preferenziali:
 - a. priorità temporale nella presentazione della proposta di istituzione;
 - b. proposta avanzata da Dipartimenti di cui nessuno facente parte di altre Scuole;
 - c. maggior numero di corsi coordinati dalla Scuola;
 - d. maggior numero di Dipartimenti afferenti alla Scuola.

4. L'istituzione della Scuola è disposta con decreto rettorale e non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio di ateneo.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Scuola:
 - a. favorisce, in collaborazione con i dipartimenti interessati, iniziative adeguate al fine di migliorare l'efficacia della didattica e dei servizi formativi;
 - b. ha facoltà di proporre, sentiti i dipartimenti interessati, o su loro iniziativa, l'attivazione o la soppressione di corsi di studio che riguardano i dipartimenti ad essa afferenti;
 - c. provvede alla gestione dei servizi comuni ai dipartimenti che ne fanno parte;
 - d. individua criteri omogenei per la progettazione dell'offerta didattica dei corsi di studio dalla stessa coordinati che ne assicurino la qualità e la sostenibilità;
 - e. coordina le attività di orientamento in ingresso e in uscita nonché le attività formative comuni ai corsi di studio;
 - f. promuove e coordina attività di informazione all'esterno sull'offerta didattica;
 - g. coordina le attività di internazionalizzazione.
6. Nel caso in cui alle attività di didattica e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, al fine di garantire l'inscindibilità di queste ultime con quelle di insegnamento e di ricerca, la Scuola assume la responsabilità dei rapporti con il servizio sanitario nazionale, coordina le proposte dei dipartimenti in materia di didattica ed esprime parere sulle proposte di questi ultimi in materia di programmazione delle risorse.
7. La scuola può coordinare soltanto corsi di studio afferenti a dipartimenti che fanno tutti parte della medesima scuola.
8. Un dipartimento può far parte di una scuola anche se nessuno dei corsi di studio afferenti al dipartimento è coordinato dalla scuola, purché nella declaratoria del dipartimento sia presente almeno il **50%** dei SSD di un ambito di base o caratterizzante dell'ordinamento di almeno uno dei corsi di studio coordinati dalla scuola.
9. Qualora un dipartimento intenda recedere da una scuola, il relativo consiglio deve presentare una propria proposta motivata, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e su cui delibera in via definitiva il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
10. La disattivazione della Scuola è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico su proposta del consiglio della Scuola. La disattivazione è disposta con decreto rettorale.
11. L'elenco delle Scuole interdipartimentali istituite nell'ateneo è riportato nell'allegato XY del presente Regolamento. Le modifiche al predetto elenco a seguito di istituzione, di trasformazione o

di disattivazione di una Scuola, sono apportate con decreto rettorale e non sono soggette alla procedura di modifica del presente regolamento.

Art. 3

Norme quadro per il regolamento di funzionamento della scuola

1. Le modalità di funzionamento della scuola sono disciplinate in apposito regolamento redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di ateneo, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del relativo consiglio. Il regolamento trasmesso al Senato accademico per i controlli di cui all'art. 46 dello statuto, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'ateneo, salvo che sia diversamente disposto nel regolamento stesso.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
 - a. la denominazione della scuola;
 - b. l'indicazione dei dipartimenti che ne fanno parte;
 - c. l'indicazione dei corsi di studio coordinati dalla scuola;
 - d. la sede;
 - e. le finalità da perseguire;
 - f. le funzioni che andrà a svolgere;
 - g. le competenze ad essa delegate dai dipartimenti;
 - h. la composizione degli organi e le relative funzioni e modalità di funzionamento, anche mediante rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di ateneo e, in ogni caso, nell'osservanza di quest'ultima;
 - i. le risorse necessarie per il suo funzionamento messe a disposizione della scuola dai dipartimenti che ne fanno parte;
 - j. le regole per la modifica del regolamento della scuola;
 - k. ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento della scuola.